

PATRIMONIO E TRUST

La proposta di legge per la tassazione indiretta del trust – I° parte di Sergio Pellegrino

Si susseguono le pronunce con le quali le **Commissioni tributarie** affermano che non vi deve essere **imposizione proporzionale sugli atti di dotazione in trust**, come invece da sempre sostenuto dall'**Agenzia delle Entrate**, che pretende di assoggettare la **disposizione dei beni in trust all'applicazione dell'imposta di successione e donazione e delle ipocatastali**.

La problematica principale, sulla quale si dibatte da anni, è rappresentata proprio dall'**individuazione del momento impositivo ai fini della tassazione indiretta del trust**.

La scelta, in realtà, il legislatore, sebbene indirettamente, l'ha già compiuta con l'**approvazione nel giugno del 2016 della legge sul dopo di noi (L. 112/2016)**, che "stimola" l'istituzione di *trust* per la **tutela di soggetti affetti da grave disabilità** attraverso **agevolazioni e esenzioni fiscali**.

In particolare, la legge in questione prevede espressamente che, nel solo caso del *trust* che essa ha **tipizzato** e che rispecchia gli **stringenti requisiti definiti dall'articolo 6** del provvedimento, **la tassazione non avvenga al momento della dotazione iniziale**, per agevolare il ricorso all'istituto a favore dei soggetti con disabilità grave, **ma in quello dell'eventuale devoluzione finale del patrimonio residuo a favore di soggetti diversi**.

Così, implicitamente, sembra aver **confermato la tesi dell'Agenzia: per i trust "diversi" da quello della legge sul dopo di noi, per converso, la tassazione si realizza all'inizio** (cioè al momento dell'atto dispositivo) e **non alla fine** (con l'attribuzione del patrimonio ai beneficiari).

Ciononostante la **Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella sentenza 21614 del 26 ottobre 2016**, successivamente quindi all'approvazione della legge, ha sostenuto la **tesi contraria** e **tutte le commissioni tributarie provinciali** che da quel momento si sono pronunciate in materia hanno seguito l'indirizzo definito dalla Suprema Corte.

Con l'obiettivo di superare questo **contrasto interpretativo**, è stata depositata il **3 ottobre 2017** la **proposta di legge n. 4675**, d'iniziativa del deputato Bernardo, finalizzata all'introduzione di una **disciplina organica dei trust anche nell'ambito della fiscalità indiretta**.

Vengono evidenziate le **potenzialità** dell'istituto, definito quale "*strumento estremamente versatile e fornito di elevata possibilità di personalizzazione*", e il fatto che "*il motivo del successo che il trust ha ottenuto anche nel nostro paese risiede nella considerazione che esso è uno strumento che consente di tutelare interessi lasciati in secondo piano dall'invecchiamento delle nostre categorie giuridiche*".

Attraverso l'introduzione di una **disciplina organica in materia di imposte indirette** si mira a consentire una **maggiore diffusione** del ricorso all'istituto, ritenendo che *“ciò che ancor oggi ne pregiudica l'effettiva diffusione in Italia non è più il carattere pionieristico dell'istituto sul versante dell'impianto civilistico, bensì la parziale lacuna normativa ancora esistente sul piano fiscale”*.

Mentre la tesi da sempre sostenuta da parte dell'Agenzia è che **tutti i trust, indipendentemente dalla loro natura**, debbano essere assoggettati all'**imposta di successione e donazione**, atteso il fatto che la disposizione dei beni in *trust* si configura come un **atto a titolo gratuito**, la proposta di legge, nell'ambito dell'**articolo 1**, opera un fondamentale distinguo tra **trust con finalità liberale** e **trust con finalità non liberale**.

Nell'**articolo 2**, nel quale vengono fornite le **definizioni, trust liberale** viene definito *“il trust istituito da un disponente con finalità di pianificazione successoria o liberale, nonché il trust istituito a scopo caritativo o di pubblica utilità”*, mentre **trust non liberale** è *“il trust istituito da un disponente e non compreso nella definizione di trust liberali, compresi i trust liquidatori e di garanzia”*.

La **fiscalità indiretta del trust** viene dunque a dipendere dal fatto che questo **persegua o meno una finalità liberale**: viene quindi introdotto un **importante distinguo** rispetto alla posizione sin qui espressa da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Dunque, al di là dei casi di applicabilità dell'**imposta sul valore aggiunto**, cui fa riferimento l'**articolo 3** della proposta di legge, che è comune alle due “tipologie” di *trust*, differisce l'imposta che si applica nell'una o nell'altra fattispecie: quando il *trust* è **liberale**, questo soggiace all'**imposta sulle successioni e donazioni**, mentre quando è **non liberale** entra in gioco l'**imposta di registro**.

Nel contributo che verrà pubblicato domani su **Euroconference News** andremo ad analizzare quanto prevede la proposta di legge per la **tassazione dei trust liberali**, evidenziando le “conferme” e quelli che sono gli aspetti innovativi.



Master di specializzazione

“FARE TRUST”: IL TRUST COME OPPORTUNITÀ PROFESSIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)